

41220-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO BELTRANI
PIERLUIGI CIANFROCCA
DONATO D'AURIA
FRANCESCO FLORIT
GIUSEPPE MARRA

- Presidente -

Sent. n. sez. 1546/2024
UP - 15/10/2024
R.G.N. 20655/2024

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

6

gm

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni di seguito esposte.

Gm

2. I ricorsi sostanzialmente deducono che la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha affermato (pag. 22 della sentenza impugnata) che: « Nei casi di specie ricorrono tutti gli indici indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione come manifestazione di consapevole acquiescenza degli investitori alla violazione delle regole da parte del promotore, essendo mancate da parte di questi le più elementari cautele nel rapporto con il promotore finanziario; viene così meno, per tutte le parti civili, il rapporto di occasionalità necessaria con », incorrendo, peraltro, nel vizio di travisamento del fatto in quanto la Corte di appello avrebbe accorpato tutte le diverse posizioni delle parti civili in un unico ragionamento logico giuridico, omettendo di motivare in ordine alle singole condotte delle persone offese, che in molti casi, come nel caso dei ricorrenti, non avevano tenuto comportamenti gravemente "anomali" tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria tra le condotte dell'imputato e il ruolo/funzione affidatogli dal suo datore di lavoro, secondo lo schema offerto dal combinato disposto di cui agli artt. 185 cod. pen., 2049 cod. civ. e 31, comma 3, del T.U.I.F.

In primo luogo, appare necessario riportare il contenuto di tale ultima norma, che presenta i connotati di legge speciale nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, in particolare, con riferimento all'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che promuova e collochi i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti. L'art. 31, comma 3, con riferimento alla responsabilità dell'intermediario finanziario, dispone che: «Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale»; si tratta, in tutta evidenza, di una disposizione che prevede la responsabilità solidale del soggetto conferente l'incarico di consulenza, sostanzialmente ricalcata su quanto previsto dall'art. 2049 cod. civ., norma generale sulla responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati a terzi dai propri dipendenti.

2.1. La questione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte, sia nell'ambito del contenzioso civile sia in quello penale. Punto di partenza per affrontare il tema è, in termini generali, la sentenza del massimo consesso (Sez. U civ., n.13246 del 16/05/2019, Di Bella R. c/o M., Rv.654026-01) che ha affermato il principio secondo cui: «Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo». Dalla massima si ricava che l'oggetto principale dell'accertamento giudiziario è la sussistenza del cosiddetto nesso di occasionalità necessario tra la condotta illecita del dipendente e le funzioni o mansioni svolte all'interno dell'attività lavorativa organizzata dal datore di lavoro, sia esso pubblico sia esso privato.

Con riguardo all'illecito consumato dal promotore finanziario, in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, è stato, peraltro, affermato che: «In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche» (così, Sez. 3 civ., ord. n.857 del 17/01/2020, Rv.656687-01; conf. Sez.3 civ., ord. n.30161 del 22/11/2018, Rv.651665-01; cfr. anche Sez. 3 civ., n.25374 del 12/10/2018, Rv. 651163-01; più di recente conf. Sez.6-3 civ., ord. n.31453 del 25/10/2022, Rv. 666074-01). Le sentenze citate hanno, in particolare, approfondito il tema dell'eventuale interruzione del nesso di occasionalità necessario derivante dalla condotta del terzo investitore, il quale abbia consapevolmente prestato acquiescenza all'agire irregolare del promotore finanziario, in quasi tutti i casi allo scopo di lucrarne ritorni economici più consistenti dagli investimenti fatti tramite il preposto.

Anche la giurisprudenza penale si è mossa lungo la stessa linea interpretativa. In termini più generali, si è sostenuto che: «In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati)» (così, Sez.5, n.7124 del 09/02/2016, Rv. 267569-01). Con riguardo, specificamente, all'ambito dell'intermediazione finanziaria, si è affermato, altresì, che: «Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ed a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori)» (così, Sez.5, n.32514 del 16/10/2020, Rv.279873-02). Queste decisioni hanno offerto, in maniera più esplicita, un'ulteriore chiave interpretativa per individuare la responsabilità della banca o della società di intermediazione finanziaria ex art. 31, comma 3, del D.lgs. n.58/1998, e quindi ai sensi dell'art.2049 cod. civ., facendo riferimento alla possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza sull'attività svolta dal promotore finanziario, in sostanza descrivendo la possibile configurabilità della cd. *culpa in vigilando* che eviti lo scivolamento verso forme di pura responsabilità oggettiva (all'interno del cd. rischio di impresa) che, invece, sembrano configurarsi in alcune decisioni della Cassazione civile.

La lettura complessiva delle varie decisioni della Suprema Corte consente di affermare che, ai fini della responsabilità solidale della banca o della società di intermediazione finanziaria per gli illeciti commessi dal promotore, è necessario, in ogni caso, accertare due presupposti fattuali, posti, in termini astratti, l'uno di seguito all'altro. In primo luogo, il giudice deve verificare il collegamento effettivo e concreto tra la condotta illecita del promotore finanziario (in termini generali del dipendente della banca) e le funzioni lavorative allo stesso affidate, il cosiddetto nesso di occasionalità necessaria, in cui si ritiene sufficiente che le mansioni assegnate al preposto dal preponente abbiano reso possibile o anche solo agevolato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la condotta dannosa. Se, poi, tale verifica risulta positiva, il giudice deve accertare, di solito a fronte delle eccezioni della società citata come responsabile civile, se l'investitore danneggiato abbia tenuto comportamenti gravemente "anomali" tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria, riscontrabili ad esempio in condotte collusive o pienamente consapevoli delle irregolarità compiute dal promotore finanziario. Risulta *a contrario* evidente, perciò, che se il primo accertamento relativo al nesso di cui sopra è negativo, in quanto non emerge un effettivo collegamento funzionale tra le mansioni affidate dall'ente al preposto e la sua successiva condotta illecita, l'ulteriore verifica, quella inerente alla condotta dell'investitore, è superflua e, quindi, irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità civile della banca, già esclusa per la mancanza del primo presupposto.

2.2. La sentenza della Corte di appello di Bologna fa corretta ^{applicazione} di questi consolidati criteri ermeneutici dati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la decisione ha motivato ampiamente, senza vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, in ordine agli elementi di fatto comuni alle condotte illecite di in danno di numerose persone offese, al fine di accertare l'esistenza del cosiddetto nesso di occasionalità necessario che potesse collegare l'attività truffaldina dell'imputato alle funzioni svolte presso , società ove all'epoca lavorava, non come promotore finanziario bensì in qualità di manager di coordinamento di promotori finanziari, non avendo, perciò, rapporti diretti con la clientela della banca. In particolare, è stato evidenziato (si vedano le pagg. da 19 a 22 della sentenza impugnata) che: nessuna delle persone offese (comprese le odierne parti civili ricorrenti) era mai stata cliente di ; nessuna aveva mai sottoscritto contratti con la , né acquistato suoi prodotti finanziari; nessuna aveva mai ricevuto dalla documentazione circa gli investimenti fatti con ; nessuna si era mai recata presso gli uffici della citata banca, e le somme di denaro consegnate al , con diverse modalità (bonifici, assegni, contanti), non erano mai transitate su conti di ; inoltre, le vittime avevano periodicamente ricevuto, provenienti da Milano, estratti conto inerenti le finte operazioni effettuate con modulistica apparentemente intestata a (pag.21).

La Corte di appello ha affermato, con riguardo alle truffe in danno di una parte delle persone offese, quanto segue: «Orbene, non può ravvisarsi, già in radice, il nesso di occasionalità necessaria tra il ruolo di e in relazione al rapporto dell'imputato con taluna delle parti civili, essendo emersa la mancata

spesa da parte dell'autore delle condotte del nome della società di intermediazione immobiliare proponente »; con riferimento, invece ad altre persone offese, ha precisato che: «.....il nel corso delle trattative si era presentato quale promotore di , ma per vendere prodotti finanziari mai di ma di a suo dire - ma come si è detto ciò non corrisponde a verità - collegata al gruppo di cui faceva parte ». Con riguardo al primo gruppo di persone offese, risulta evidente l'inesistenza di alcun nesso tra la e gli illeciti consumati dall'imputato, non essendosi mai verificato che egli abbia agito come promotore o comunque per conto della banca citata.

Con riferimento al secondo gruppo di persone offese, tra cui rientrano gli attuali ricorrenti, è emerso, invece, che si era presentato come promotore della , dicendo che questa operava in collaborazione con la , questo soprattutto al fine di spiegare agli investitori come mai essi ricevessero falsa documentazione relativa agli investimenti fatti non dalla ma solo dalla

Tuttavia, tale situazione non può configurare di per sé il nesso di necessaria occasionalità come sopra descritto, e ciò per le ragioni puntualmente evidenziate dalla Corte di appello con riferimento a tutti gli investitori, anche quindi agli attuali ricorrenti, come risulta, senza dubbio, anche dalle loro dichiarazioni testimoniali riportate nei distinti ricorsi: nessuno di essi aveva mai avuto alcun "contatto" reale con , ed, inoltre, il non svolgeva l'attività di promotore finanziario per conto della banca. Anche a voler accedere alla tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, secondo cui l'art. 31, comma 3, del T.U.I.F. prevede una responsabilità oggettiva dell'intermediario finanziario che si avvale dell'attività del promotore per migliorare la propria capacità imprenditoriale sul territorio (secondo lo schema espresso dal brocardo *cuius commoda, eius et incommoda*), nel caso in esame si è fuori dalla fattispecie tipica disciplinata dalla norma citata, poiché, è importante ricordare, all'interno della società svolgeva un ruolo di tipo manageriale, con funzioni di coordinatore di alcuni promotori finanziari di , e non già quello di promotore finanziario con rapporti diretti con la clientela della banca.

Inoltre, ad ulteriore conforto della correttezza della decisione oggetto d'impugnazione, si rileva che non sussiste adli atti alcun elemento che consente, comunque, di ritenere che la fosse in grado di verificare/controllare l'attività illecita del suo dipendente , perché, come detto, gli incontri con le persone offese non si svolgevano negli uffici della banca, non venivano venduti suoi prodotti finanziari nè utilizzata propria modulistica, non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



vi era transito di denaro su propri conti correnti ecc. ecc.; la banca, perciò, è di fatto risultata all'oscuro circa l'attività di raccolta di somme di denaro da investire svolta da fuori dal suo ambito lavorativo e dalle mansioni affidategli. I ricorrenti, del resto, non hanno mai affermato il contrario né hanno indicato alcun elemento utile per sostenere anche solo la possibilità astratta di vigilanza e controllo della società di intermediazione sull'attività illecita del

La sentenza impugnata, peraltro, ha argomentato puntualmente sulla circostanza che siano state le stesse persone offese a contraddire il circa la consegna agli investitori di documentazione relativa alla sua iscrizione come promotore finanziario della ; la Corte bolognese, sul punto, ha evidenziato (pag.20 della motivazione) che: «I testimoni escussi hanno ricordato di aver saputo che il era promotore finanziario per ; perché fu lui stesso a comunicarlo oralmente, ovvero per averlo saputo altrimenti, ma nessuno ha fatto riferimento alla ricezione di un'attestazione "ufficiale" di in ordine alla sua qualifica, e tutti sono stati concordi nell'escludere di aver ricevuto documentazione riferibile ad e di essere mai stati in qualunque rapporto con tale istituto di credito». Non è, pertanto, rinvenibile alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza di appello quanto alla valutazione di parziale inattendibilità delle dichiarazioni di , perché quest'ultimo aveva un interesse piuttosto evidente a coinvolgere la responsabile civile, che avrebbe risposto solidalmente nei confronti delle vittime delle truffe ove accertata la sua responsabilità ex art. 31, comma 3, del D.lgs. n.58/1998.

2.3. L'impossibilità di configurare in radice il nesso di occasionalità necessario, data la mancanza di elementi fattuali per ritenere che gli illeciti furono agevolati o resi possibili dalle incombenze demandate dalla all'imputato, ovvero, per altro verso, che sull'attività truffaldina perpetrata da l'odierna responsabile civile avesse avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva, di vigilanza e di controllo, conduce ad affermare l'infondatezza di tutti i ricorsi. Questi, in realtà, si limitano a censurare il punto della motivazione (in sostanza solo pag. 22) in cui la Corte di appello ha sostenuto che da parte degli investitori «...vi era stata consapevole acquiescenza alla violazione delle regole da parte del promotore, essendo mancate da parte di questi le più elementari cautele nel rapporto con il promotore finanziario.», lamentando, in particolare, il vizio motivazionale derivante dal fatto che la sentenza ha accomunato tutte le persone offese, senza distinguere le posizioni di ciascuna di esse in relazione alla specifica condotta tenuta nei rapporti con il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tale censura, che pure evidenzia una lacuna della sentenza impugnata che non ha distinto adeguatamente le singole posizioni, non inficia, comunque, la tenuta logico-giuridica della pronuncia *de qua*, in quanto, come già sottolineato, i giudici di appello hanno negato già in radice l'esistenza del nesso di necessaria occasionalità, cosicché risultava irrilevante, ai fini della decisione finale, verificare se vi fosse stata o meno l'elisione del già menzionato nesso a causa delle eventuali condotte anomale delle parti civili, ovvero vi fosse un profilo di concorso di colpa ex art.1227 cod. civ. La mancanza del primo presupposto fattuale, rende superfluo l'accertamento relativo alla condotta di ogni singolo investitore con l'autore della truffa (si veda *supra* il punto 2.1.), perché, in ogni caso, nella fattispecie non era collegata sotto alcun profilo funzionale agli illeciti consumati dal
al di fuori del suo specifico ambito lavorativo.

3. Per le considerazioni sin qui esposte, tutti i ricorsi devono essere rigettati perché infondati, e le parti civili ricorrenti devono, conseguentemente, essere condannate al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024

Il Consigliere estensore

Il Presidente

